

STATUTO

Art. 1

É costituita, con sede legale in Roma, un'Associazione scientifico-culturale senza fini di lucro, denominata "Istituto di Sessuologia Clinica".

Art. 2

L'Associazione ha la sua sede centrale in Roma e potrà aprire, su delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie e, successivamente, sopprimerle o modificarle.

Queste saranno regolate da una normativa interna emanata dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 3

La durata dell'Associazione è fissata in anni 30 (trenta) dalla sua costituzione e potrà essere prorogata per delibera dei soci.

Art. 4

L'Associazione ha per oggetto la ricerca scientifico-culturale concernente lo studio e l'applicazione pratica e la divulgazione della sessuologia.

Tale scopo può essere perseguito nei modi ritenuti più efficaci dal Consiglio Direttivo ed in particolare:

- organizzando e gestendo studi professionali e ambulatori nei quali sia praticata la medicina, la psicoterapia e la sessuologia;
- promuovendo training di formazione professionale per medici, psicologi e altre categorie professionali;
- stabilendo contatti con tutti quegli enti pubblici e privati o singoli ricercatori ed operatori interessati ai problemi della salute psicofisica sia in Italia che all'Estero;
- organizzando corsi di formazione e aggiornamento, seminari, dibattiti e simili;
- promuovendo l'aggiornamento dei soci con seminari tecnici, pubblicazioni, sussidi audiovisivi ed altre iniziative;
- tutelando i diritti dei propri membri anche mediante la tenuta e l'aggiornamento di appositi albi professionali;
- curando la pubblicazione di riviste, libri ed articoli scientifici;
- aderendo ad organizzazioni nazionali od internazionali aventi scopi affini o di altra natura tali da favorire il raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione stessa;
- prendendo o appoggiando iniziative scientifiche e culturali e quante altre ritenga opportuno per il conseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione è apolitica e aconfessionale.

Art. 5

Potranno essere soci dell'Associazione i laureati in medicina e psicologia.

Il Consiglio Direttivo potrà, altresì, ammettere alla Associazione anche persone non aventi i suddetti requisiti, purché la loro partecipazione sia utile al miglior raggiungimento dei fini associativi.

I soci dell'Associazione si distinguono in effettivi, ordinari, onorari.

I soci effettivi sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che, avendo i requisiti di cui sopra, vengano ammessi come tali dal Consiglio Direttivo.

I soci ordinari sono coloro che abbiano ottenuto dal Consiglio Direttivo tale qualifica. Il Consiglio Direttivo per i soci effettivi ed ordinari stabilisce l'ammontare della tassa di ammissione, delle quote sociali annue, degli eventuali contributi straordinari, nonché le modalità di pagamento.

I soci onorari sono coloro che hanno ottenuto tale titolo dall'Assemblea dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione stessa o per eminenti meriti personali, e che l'abbiano accettato.

Sono esonerati dal pagamento di qualsiasi quota o tassa sociale.

I soci morosi, pur conservando la qualifica di soci, sono esclusi dal voto in assemblea.

Perdurando la morosità per oltre un anno, potranno essere dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 17.

Altro motivo di decadenza del socio può essere il comportamento giudicato contrario agli interessi dell'Associazione o dannoso per la sua immagine scientifica e professionale: la decadenza sarà pronunciata ai sensi dell'art. 17.

I sottoscrittori dell'atto costitutivo possono perdere la loro qualifica di soci solo per morte o dimissioni.

Art. 6

Sono organi dell'Associazione il Consiglio Direttivo, Il Presidente, l'assemblea dei soci, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo è composto da due a nove membri che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio si riunisce ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri e, in ogni caso, almeno una volta l'anno.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo provvede a tradurre in atto le direttive e i programmi deliberati dalla assemblea dei soci; a fissare le quote sociali ed a prendere tutte le iniziative e decisioni necessarie al buon funzionamento dell'associazione, compresa la facoltà di emanare regolamenti interni se lo riterrà opportuno.

Il Consiglio Direttivo è, inoltre, tenuto alla presentazione del bilancio e della relazione annuale da sottoporre alla assemblea dei soci.

Ha, infine, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione compresa la facoltà di accendere conti correnti, ottenere ed utilizzare affidamenti bancari di qualsiasi natura ed importo, effettuare operazioni finanziarie con l'estero e porre in atto qualsivoglia ulteriore operazione ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare una o più persone, anche estranee all'Associazione, a compiere le operazioni presso gli Istituti di Credito.

Il Consiglio Direttivo determina l'ammontare della quota di iscrizione e delle quote sociali che i soci sono tenuti a versare, nonché le modalità del loro pagamento.

Art. 9

Le delibere del Consiglio Direttivo saranno valide se prese a maggioranza dei suoi membri.

Sono ammesse deleghe scritte all'interno del Consiglio stesso, ma ogni Consigliere non potrà rappresentare più di un altro membro.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente dell'Associazione e, se lo ritiene opportuno, un Vice-Presidente che sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e provvede, coadiuvato dal Segretario, all'attuazione delle delibere consiliari. In caso di urgenza, il Presidente può adottare qualsiasi provvedimento ritenga opportuno riferendo poi, nel più breve tempo possibile al Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare in tutto o in parte le proprie prerogative ad altri membri del Consiglio.

Art. 11

Il segretario è nominato dal Consiglio nel suo interno.

Collabora con il Presidente alla attuazione delle delibere del Consiglio e dirige gli uffici dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare Segretari aggiunti che coadiuvino il Segretario.

Art. 12

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio e potrà essere anche un non socio dell'Associazione.

Provvede alla tenuta dei libri contabili, a predisporre la bozza di bilancio e a dare corso alle delibere in materia economica finanziaria adottata dagli organi dell'Associazione.

Art. 13

L'Assemblea è composta dai soci effettivi in regola con le quote sociali.

I soci onorari e ordinari, ove il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno, possono partecipare all'assemblea, ma senza diritto di voto e con facoltà consultive.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta le universalità dei soci e le sue deliberazioni sono vinclanti anche per i Soci assenti o dissenzienti.

Art. 14

Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie e saranno tenute di regola presso la sede sociale; è tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo convocarle altrove.

Sono presiedute dal presidente, e, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal membro del Consiglio più anziano. Vengono convocate almeno una volta l'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quando lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, il Presidente o almeno un terzo dei soci.

Art. 15

L'assemblea nomina il Consiglio Direttivo e stabilisce il numero dei suoi componenti, approva il bilancio e la Relazione del Consiglio Direttivo.

Delinea le direttive ed i programmi dell'Associazione e delibera sugli ulteriori argomenti sottoposti al suo esame.

Può dichiarare decaduto, anche prima della scadenza del mandato, l'intero Consiglio Direttivo ma non uno o più dei suoi membri.

Art. 16

L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata inviata a tutti i soci quindici giorni prima della adunanza. Nella lettera, oltre all'ordine del giorno, verrà indicata la data della seconda convocazione che potrà essere fissata nello stesso giorno a distanza di non meno di un'ora dalla prima.

L'assemblea viene considerata validamente costituita se, in prima convocazione, sono presenti almeno il 50% dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei soci intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza relativa dei presenti. Ogni socio potrà rappresentare, in forza di delega scritta, fino ad un massimo di due soci.

Le votazioni possono intervenire per acclamazione, appello nominale, alzata di mano, o per scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo, anziché convocare l'assemblea, potrà consultare i soci a mezzo posta su qualsiasi argomento, compresa l'elezione alle cariche sociali.

È facoltà dei soci aventi diritto al voto, chiedere la messa all'ordine del giorno di argomenti di interesse generale.

Art. 17

L'assemblea delibera, inoltre, sulle proposte di decadenza dalla qualifica di socio, inoltrate dal Consiglio Direttivo. In questo caso le delibere dovranno essere assunte da due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Di tutte le delibere adottate, il Segretario redigerà un verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso, verrà trascritto su apposito libro.

Art. 18

Per essere ammesso in qualità di socio, l'interessato dovrà inoltrare regolare domanda, redatta su apposito modulo, al Consiglio Direttivo.

All'atto dell'ammissione, al socio ammesso, verrà inviata opportuna comunicazione a seguito della quale provvederà al pagamento delle quote sociali.

Art. 19

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20

Il patrimonio è costituito dai beni di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo acquisiti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali, dagli eventuali contributi straordinari e dalle donazioni, lasciti e contributi di qualsiasi natura devoluti da Enti, Personalità fisiche e giuridiche a favore dell'Associazione, a titolo di liberalità, ancorché accettate dal Consiglio Direttivo.

Poiché l'Associazione non ha scopi di lucro, gli avanzi de gestione sarranno destinati a finalità sociali.

Eventuali disavanzi saranno coperti da quote straordinarie stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 21

Le modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione dovranno essere deliberati da due terzi dei soci aventi diritto al voto, riuniti in assemblea straordinaria alla presenza di un Notaio, il quale redigerà apposito atto pubblico.

Filippo Petruccelli

Giuseppina Gerratana

Giampiero Morelli

Carlo Pantalani Notaio

Registrato in Roma il 25/10/1988